

**Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità
sotto la protezione di S. Vincenzo de Paoli**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

ALLEGATO A

Elenco dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001

INDICE

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
2. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	6
4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	8
5. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	11
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	13
7. REATI SOCIETARI, COMPRESO IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	14
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	18
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	20
10.DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	20
11.REATI DI ABUSI DI MERCATO	24
12.OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
13.REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	26
14.DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	26
15.DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	27
16.REATI AMBIENTALI	29
17.IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	33
18.RAZZISMO E XENOFOBIA	33
19.FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	33
20.REATI TRIBUTARI.....	34
21.REATI DI CONTRABBANDO.....	35
22.DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	36
23.RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO).....	38

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distraiga, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti, i mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo ottenuti, per la realizzazione di una o più finalità, dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo, nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico) o dell'Unione Europea, ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri;
 - mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla Società;
 - mediante utilizzo di contrassegni falsificati al fine di far apparire versati tasse e contributi;
 - nell'ipotesi di stipula di un contratto per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
 - mediante la produzione di elementi attestativi o certificativi artificialmente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea alla concessione o erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- mediante alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione;
- mediante intervento, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o ad esso pertinenti;
- mediante alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati fiscali e/o previdenziali della Società.
- Indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n.898)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- Nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, erogazioni relative alle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
- Concussione (art. 317 c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- qualora un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società partecipi alla condotta criminosa di un pubblico ufficiale nell'interesse della Società ovvero per ottenere un vantaggio per quest'ultima.
- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche dell'incaricato di pubblico servizio, circostanze aggravanti e pene per il corruttore (artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio; o per avere tale soggetto pubblico stabilmente a disposizione a curare gli interessi propri, anziché quelli pubblici, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla sua funzione; per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

- Corruzione in atti giudiziari e pene per il corruttore (art. 319-ter e 321 c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui la Società - o una diversa società del Gruppo - sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e uno dei suoi dipendenti o

collaboratori corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa).

- Induzione indebita a dare o promettere utilità e pene per il corruttore (art. 319-quater e 321 c.p.)

Il reato potrebbe ad esempio realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità in maniera indebita, a fronte della indebita induzione in tal senso da parte del pubblico ufficiale, che abusi della sua qualità o dei suoi poteri (e, ad esempio, faccia intendere che a fronte della dazione di denaro una pratica potrebbe essere più velocemente sbloccata).

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non venga accettata;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p. (i.e. per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi qualora una delle condotte sopra descritte con riferimento ai reati di concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, oppure il peculato, siano posti in essere nei confronti di membri di Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee, di istituzioni internazionali nonché di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, da o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale ad un soggetto (spesso definito come "mediatore") che vanta relazioni esistenti, o anche solo asserite, con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, al fine di agevolare un comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio favorevole per la Società.

- Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura laddove, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni

o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

* * *

Da ultimo, al fine di individuare la categoria di “pubblici ufficiali” e “incaricati di pubblico servizio”, appare opportuno rinviare rispettivamente alle previsioni di cui agli artt. 357¹ e 358² del codice penale.

Inoltre, considerato che, secondo la vigente disciplina codicistica, a rilevare è la effettiva attività svolta e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto, è bene ricordare che:

i) sono qualificabili come pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ed altresì tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

ii) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

2. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art 377-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere*”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

¹ Ai sensi dell’art. 357 cod. pen., per pubblici ufficiali si intendono: “*agli effetti della legge penale [...] coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

² Ai sensi dell’art. 358 cod. pen, per persona incaricati di un pubblico servizio, si intendono: “*agli effetti della legge penale [...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o, comunque, metta a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni di un sistema informatico o telematico, ovvero che intercorrono tra più sistemi, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei a perseguire le suddette finalità.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi mediante, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi mediante, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, formi un documento informatico falso, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - qualora presti servizi di certificazione di firma elettronica -, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- Fattispecie in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 d.l. 105/2019)

Il D.L. 105/2019 ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e ha introdotto una fattispecie di reato che punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive ivi previste, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od ometta tali comunicazioni nei termini prescritti.

4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Reati di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

A titolo meramente esemplificativo, la responsabilità per il reato in esame potrebbe integrarsi concorrendo mediante il finanziamento o la cooperazione in ambito commerciale con soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta del "concorrente" si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il soggetto finanziato persegue.

Il reato potrebbe altresì integrarsi qualora l'ente cooperasse con più soggetti terzi nella commissione in maniera organizzata di reati contro la pubblica amministrazione (ad es. accordandosi con un concorrente per alterare l'esito di gare d'appalto o avvalendosi di fornitori e/o partner commerciali per compiere attività corruttive).

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. n. 286/1998) (art. 416 comma 6, c.p.)

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento o la cooperazione in ambito commerciale da parte dell'ente di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta di colui che concorre alla commissione del reato si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

La forma di concorso che presenta maggior rischio è quella relativa al finanziamento o alla cooperazione in ambito commerciale con soggetti che pongono in essere reati di associazione di tipo mafioso (caratterizzata dalla forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva), incluse camorra e 'ndrangheta, anche straniera (art. 416-bis co.7 codice penale).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La condotta consiste nell'accordo intervenuto tra candidato alle elezioni e membri dell'organizzazione mafiosa, con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato una quantità apprezzabile di voti.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato potrebbe realizzarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di un'associazione avente lo scopo di commettere due o più dei delitti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali, tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, c. 3 Legge 18 aprile 1975 n. 110 (richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a, n. 5, cod. proc. pen.)

La condotta sanzionata consiste nella fabbricazione o introduzione nello Stato, senza licenza dell'autorità, ovvero nella vendita, cessione o raccolta a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte a tale impiego, di munizioni da guerra, di esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.

È, altresì, punita l'illegale detenzione, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi o di aggressivi chimici o di congegni micidiali.

È, inoltre, punita la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni micidiali.

Reati transnazionali

I reati richiamati dal citato art. 10 della L. 146/2006 - e riportati qui di seguito - comportano la responsabilità dell'ente solo se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e qualora possiedano il carattere della transnazionalità³.

³ Per reato "transnazionale" deve intendersi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta qualora il programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti di truffa e di insolvenza fraudolenta e consecutiva distrazione di beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, finché la stessa non venga dichiarata fallita;
- annotazione reiterata e ricorrente nei registri societari di fatture passive per operazioni inesistenti, effettuata da amministratori di società, loro dipendenti o soggetti esterni associatisi allo scopo di commettere più reati di evasione fiscale;

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416-bis del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- ottenimento da parte di un imprenditore di una posizione dominante in un determinato territorio a seguito della collusione con una associazione di stampo mafioso che attraverso l'attività dell'imprenditore ottenga risorse, servizi o utilità;
- commissione di una serie di reati derivanti dall'imposizione alla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte di una minoranza del Consiglio/Collegio stesso che faccia proprio il profitto di tali reati.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 sono, a mero titolo esemplificativo: promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato quantitativi di tabacco lavorato estero superiori al limite consentito dalla legge.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sono, a mero titolo esemplificativo: promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito ovvero consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Disposizioni contro l'immigrazioni clandestine (art. 12 del Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)

massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 289 sono, a mero titolo esemplificativo:

- favorire l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- utilizzare manodopera che sia entrata nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Per il commento dell'articolo in esame si rinvia alla Sezione 9 della Parte Speciale del presente Modello.

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 378 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- rifiutarsi di fornire, nel corso delle indagini dell'autorità investigativa o giudiziaria, notizie essenziali per la ricostruzione di un fatto e/o per l'individuazione del responsabile;
- supportare e favorire qualcuno al fine di permettergli di eludere le investigazioni dell'autorità ovvero di sottrarsi alle ricerche di questa.

5. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

1. Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
2. Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
3. Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.
 - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.
4. Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un

trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 c.p. si riferisce invece ai fatti in cui le monete vengano dolosamente alterate diminuendone il valore o in cui le si utilizzino per contraffarle.

Si tratta, in ogni caso, di condotte allo stato difficilmente ipotizzabili visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto uno o più componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e/o, se del caso, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro che mettano dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. sin qui commentate, si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Per valori di bollo devono intendersi, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Le norme in esame puniscono:

- la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo;
 - l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta;
 - la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma in esame punisce il soggetto che, non avendo concorso alla contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena è ridotta qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede.

Il reato si consuma con la semplice messa in circolazione del valore contraffatto, pur se l'uso fattone corrisponda alla naturale destinazione del valore di bollo stesso.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma in esame punisce il soggetto che *“potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”* nonché colui che *“contraffà o altera*

brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
 - nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma in esame punisce il soggetto che *“fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”* nonché colui che *“fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma”*.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;

nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società detenga per vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui sopra.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

7. REATI SOCIETARI, COMPRESO IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

- False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art. 2621 e 2621-bis c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Una delle modalità attraverso la quale potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. è, a mero titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero omettano, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

- Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (i.e. occultando documenti e con altri idonei artifici), lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, eventualmente cagionando un danno ai soci.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

In ragione dell'applicabilità delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse della società, la fattispecie prevista dall'art. 2627 c.c. non appare comunque facilmente ipotizzabile poiché le ipotesi previste dalla norma in commento producono, generalmente, una diminuzione del patrimonio e quindi un danno per la società stessa, anziché un beneficio.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori cagionino un danno ai creditori, effettuando riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

- Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629-bis cod. sono, a mero titolo esemplificativo:

- mancata dichiarazione - da parte dell'amministratore delegato di una società quotata al Consiglio di Amministrazione - di un interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione;
- mancata dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di una società quotata della sua qualità di socio di maggioranza in una società controparte di quella dallo stesso amministrata.

- in via potenziale, il caso in cui la Società decida di quotarsi in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 D.Lgs. n. 58/98 o venga sottoposta a vigilanza ex D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 58/98, D.Lgs. n. 124/93 e D.Lgs. n. 209/05;
 - l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso amministratore abbia in una determinata operazione della Società;
 - nell'ipotesi di amministratore delegato, mancata astensione dal compimento dell'operazione in conflitto e nella mancata investitura dell'organo collegiale sull'operazione in conflitto;
 - nel caso, invece, di amministratore unico, omessa notizia dell'operazione in conflitto alla prima assemblea utile.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, esponano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società all'interno delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza cui la Società stessa è per legge sottoposta ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sulla medesima situazione, alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di queste ultime.
 - nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui l'amministratore e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui i liquidatori restituiscano i beni sociali ai soci prima di aver pagato i creditori della Società, causando un danno ai creditori medesimi.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2636 c.c. sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
- presentazione all'assemblea dei soci di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto ovvero la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;

- falsificazione del numero di intervenuti all'assemblea;
- attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- esercizio di minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. sono, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incida, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- attraverso la diffusione alla stampa di notizie false sulla società medesima relative a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione della società e, in quanto tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del valore del titolo azionario di detta società.
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635 c.c. rileva nel contesto del D.Lgs. 231/2001 con riguardo in particolare al suo comma 3, a mente del quale è punito con la reclusione da uno a tre anni chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, o alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, perché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se la medesima promessa, offerta o dazione è effettuata nei confronti di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra elencate.

L'art. 2635-bis punisce altresì (con la pena appena menzionata ridotta di un terzo) *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata”*

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In particolare, quanto alle modalità attuative, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società dia e/o prometta denaro o altra utilità:

- a un amministratore (o altro esponente) di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società;
- nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo;
- al rappresentante di una banca/istituto finanziario ad esempio per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto;
- al responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi;
- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;

- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di ottenere integrazioni o varianti più favorevoli rispetto al primo accordo;
- al membro di una commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori;
- al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente;
- al responsabile commerciale di un'altra società al fine di impedire ad esempio che quest'ultima partecipi ad una gara privata.

8. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001 non elenca direttamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, con la conseguenza che, al fine di individuare le singole fattispecie rientranti nel novero della disposizione in esame, occorre far riferimento, per un verso, alle disposizioni del codice penale e alla legislazione italiana emanata al fine di prevenire e punire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e, per l'altro, alla Convenzione di New York del 1999.

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Ai sensi dell'art. 270 del codice penale, rubricato "Associazioni sovversive":

"1. chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società promuova, costituisca, partecipi, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-bis del codice penale, rubricato "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico":

"1. chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (2) è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società promuova, costituisca, partecipi, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- Altri delitti previsti dal codice penale

Tra gli altri reati disciplinati dal codice penale ascrivibiltra quelli aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo: (i) assistenza agli associati (art. 270-ter codice penale); (ii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); (iii) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.); (iv) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); (v) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); (vi) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); (vii) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); (viii) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); (ix) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); (xi) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) e sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); (xii) atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); (xiii) istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); (xiv) cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.); (xv) formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 306 e 307 c.p.).

- Altri delitti previsti da leggi speciali

Tra i provvedimenti legislativi speciali che introducono ipotesi di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in particolare, quale circostanza aggravante - in relazione a qualsiasi reato - che lo stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare responsabilità in capo alla società ai sensi dell'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, se commesso con finalità di terrorismo;
 - legge del 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
 - legge del 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.
- Delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui il soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società che con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere reati di terrorismo;
- promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, di fondi in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- partecipazione ad associazioni aventi finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico;
- atti di liberalità in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- svolgimento di attività – anche in ambito internazionale – che possano originare flussi finanziari verso paesi esteri a rischio terrorismo;
- stipulazione di contratti di locazione/sublocazione/comodato di immobili con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- instaurazione di rapporti di lavoro e/o di collaborazione con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico.

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c. p.)

L'art. 583-bis c.p., rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", introdotto dall'art. 6 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, così dispone:

"1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600 del codice penale, rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù":

"1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai sensi dell'art. 601 del codice penale, rubricato "Tratta di persone":

"1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") ovvero, realizzi tali condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Ai sensi dell'art. 602 del codice penale, rubricato "Acquisto e alienazione di schiavi":

“1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Le fattispecie di cui agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale potrebbero estendersi non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente consente o agevola - anche solo finanziariamente - la commissione di tali reati.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600 - 601 e 602 sono, a mero titolo esemplificativo:

- procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi;
 - stipula di contratti con imprese di servizi e, più in genere, stipula di contratti di fornitura con imprenditori operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
 - stipula di contratti di licenza del marchio o di sponsorizzazione con imprese operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Ai sensi dell’art. 600-bis del codice penale, rubricato “Prostituzione minorile”:

“1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Ai sensi dell’art. 600-ter del codice penale, rubricato “Pornografia minorile”:

“1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-quater del codice penale, rubricato "Pornografia minorile":

"1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- pubblicazione da parte di una società che opera nel settore editoriale o dell'audiovisivo di materiale pornografico attinente a minori;
- gestione da parte della società di siti internet su cui siano presenti materiali pornografici;
- gestione da parte della società di siti internet su cui siano pubblicati annunci pubblicitari riguardanti materiali pornografici.

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-quarter del codice penale, rubricato "Pornografia virtuale":

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 600-quinquies del codice penale, rubricato "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile:

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 600-quinquies codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- *partnership* commerciali con società che forniscono materiali digitali tra i quali, ad esempio, la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della società organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;

- il caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Alcune delle modalità attuative potrebbero consistere nell'utilizzo di agenzie per il lavoro interinale o altri consulenti in materia di lavoro che non rispettano le norme in materia di tutela dei lavoratori, nonché l'utilizzo per la prestazione di servizi di fornitori (ad es. cooperative) che, parimenti, non rispettano le norme in materia di tutela dei lavoratori.

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque carpisca la fiducia di un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, al fine di ridurlo in schiavitù o per la commissione di reati sessuali.

11. REATI DI ABUSI DI MERCATO⁴

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. - Legge 18 aprile 2005, n. 62)

Questa fattispecie di reato censura il comportamento di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati, della partecipazione al capitale di una tale società, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari (quotati ammessi o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione ad un mercato regolamentato comunitario o su strumenti derivati quotati con sottostante non quotato) utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società utilizzi informazioni di cui è entrato (lecitamente o illecitamente) in possesso per compiere una delle operazioni che caratterizzano il reato di abuso di informazioni privilegiate e, in particolare:

⁴ Si vedano gli artt. 187-bis e 187-ter TUF per i paralleli illeciti amministrativi, rubricati anch'essi abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e l'art. 187-quinquies TUF per la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da tali illeciti amministrativi, e l'art. 187-terdecies a contenimento del potenziale cumulo di sanzioni in capo agli enti.

- l'acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla Società o da società del gruppo;
- la comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- la raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società o da società del gruppo.

La condotta criminosa si realizza anche laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, tenga una delle precedenti condotte.

La condotta criminosa si realizza anche laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni differenti da quelle finora richiamate ed essendo a conoscenza del loro carattere privilegiato, tenga una delle precedenti condotte.

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. - Legge 18 aprile 2005, n. 62)

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 comma 3 c.p.)

Per quanto rileva in questa sede, le condotte sanzionate penalmente consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Alcune delle modalità (o meglio condotte "colpose") attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata valutazione dei rischi connessi ai luoghi e all'attività lavorativa;
- la mancata informazione e formazione del personale;
- la mancata sostituzione di elementi (attrezzature, sostanze, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.) pericolosi con elementi innocui o meno pericolosi;
- il mancato controllo sanitario dei lavoratori;
- il mancato allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- il mancato uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di sicurezza individuale.

13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose di provenienza illecita, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare da altri;
- mediante intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, attraverso attività di mediazione (in senso atecnico) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza illecita;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.”*

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla sua precedente commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare concretamente l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti suddetti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (Articolo 171, comma 1, lett. a-bis)⁵ e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.
- Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società predisponga mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

⁵ Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280"

- Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Le condotte criminose ivi descritte potrebbero realizzarsi nelle ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, per uso non personale, ma a fini di lucro nell'interesse o a vantaggio della Società:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
 - fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
- Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, a fini fraudolenti produca, metta in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

A mero titolo esemplificativo, i delitti sin qui illustrati potrebbero essere integrati ponendo in essere una delle seguenti condotte: (i) detenzione a qualunque titolo, (ii) importazione, (iii) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma, (iv) riproduzione o duplicazione, (v) utilizzo a qualunque titolo, (vi) produzione, (vii) modificazione del contenuto, laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati: a) programmi per elaboratori, b) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi, c) contenuto di banche dati, d) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, e) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, f) servizi criptati, g) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, h) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione, i) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

16. REATI AMBIENTALI

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il delitto punisce “*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*”.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi per la Società.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il delitto punisce chiunque “*Fuori dai casi previsti dall' articolo 434, (omissis) abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*” La norma specifiche che “*Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*” Inoltre, “*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*”

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Il delitto stabilisce che “*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste*

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.”

Per quanto riguarda le possibili realizzazioni della fattispecie criminosa in oggetto, si rimanda ai due reati precedentemente trattati.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il delitto punisce “(omissis) chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.”

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di aggirare le norme sul corretto smaltimento traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis, del Codice Penale recita: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis del Codice Penale recita: “1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

- Scarichi illeciti in acque reflue (art. 137 del D. Lgs. 152/2006)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001 contempla i reati di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del Codice dell'Ambiente in tema di scarichi di acque reflue industriali.

Deve intendersi come “scarico”, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”.

Le “acque reflue industriali” sono invece definite dall’art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 come “*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche⁶ e dalle acque meteoriche di dilavamento*”.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. 152/2006)

L’art. 25-undecies, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2001 concerne i reati di cui all’art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del Codice dell’Ambiente in tema di attività di gestione di rifiuti⁷ non autorizzata.

L’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: “*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (omissis...)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)”

A sua volta, l’art. 187 del d.lgs. 152/2006 (“divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi”), prevede che: “*1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. (omissis)”*.

- Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152/2006)

L’art. 257 del Codice dell’Ambiente dispone che: “*1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (omissis)”*.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. n. 152/2006)

L’art. 258, comma 4, secondo periodo, del Codice dell’Ambiente dispone che: “*Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*”.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006)

L’art. 259, comma 1, del Codice dell’Ambiente “*chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

⁶ Ai sensi dall’art. 74, comma 1, lett. g) del d.lgs. 152/2006, le “acque reflue domestiche” sono quelle “*acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche*”.

⁷ Il rifiuto è definito ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 come “*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi*”. Non tutti i “residui” di produzione e di consumo sono rifiuti. Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti: (i) i c.d. “rifiuti che hanno cessato di essere tali” o “End of Waste” (EoW) o “Materie Prime Secondarie” (“MPS”) (art. 184 ter TUA); (ii) i c.d. “sottoprodotti” (art. 184 bis TUA). È opportuno mappare l’eventuale utilizzo di MPS o Sottoprodotti nel proprio ciclo produttivo, poiché, nel caso in cui non integrino i requisiti prescritti dagli artt. 184-bis e 184-ter TUA, potrebbero essere qualificati dall’accertatore precedente come “*rifiuti*”, esponendo l’impresa al rischio reato in relazione agli illeciti illustrati nella presente sezione.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p)

L'art. 452 quaterdecies c.p., con disposizione precedentemente contenuta nell'art. 260 del Codice dell'Ambiente prevede che *"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. (omissis)"*.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i "reati ambientali" suscettibili di configurare una responsabilità amministrativa degli enti quelli di cui all'art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, del Codice dell'Ambiente relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI").

In particolare, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: *"(omissis...) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (omissis)"*

- Emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 del D. Lgs n.152/2006)

Tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, si annovera anche l'art. 279, comma 5 del Codice dell'Ambiente, secondo il quale: *"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."*

Per comodità, si riporta il contenuto dell'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla cui stregua *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"*.

- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2 e art. 6 comma 4 della Legge n. 150/1992)

L'art. 25-undecies, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001 contempla diverse figure di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione offerta dalla L. 150/1992.

- Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea (art. 3-bis comma 1 della Legge n.150/1992)
- Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, della legge n. 549/1993)

L'art. 25-undecies, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico degli enti nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della L. 549/1993 il quale punisce ogni violazione della normativa relativa alla produzione, consumo, importazione, esportazione e detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromocloro fluorocarburi e idrocloro fluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE).

- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi (art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007 e art. 9 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007)

Con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni ("D.Lgs. 202/2007") è stata data attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. In tal caso l'interesse o il vantaggio per la Società sarebbe *in re ipsa*.

In particolare, in merito alle possibili modalità commissive del reato in esame, lo stesso potrebbe teoricamente essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società:

- (i) abbia occupato un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno;
 - (ii) non verifichi la validità e l'efficacia del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri alle dipendenze della Società;
 - (iii) a fronte di un permesso di soggiorno scaduto di un lavoratore straniero alle dipendenze della Società, non verifichi l'avvenuta, tempestiva, richiesta di rinnovo dello stesso;
 - (iv) abbia occupato il dipendente straniero pur sapendo che il medesimo avesse ottenuto fraudolentemente il permesso di soggiorno, revocato a causa di tale frode;
 - (v) abbia continuato ad occupare il dipendente straniero a seguito di condanna di quest'ultimo, a causa della quale il permesso di soggiorno sia stato stato revocato;
 - (vi) abbia occupato alle proprie dipendenze uno straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, senza provvedere a chiederne il rinnovo ove possibile.
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998)

18. RAZZISMO E XENOFOBIA

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Il reato punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora tali fatti, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

19. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

Il reato punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato

e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero il compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

È punito anche il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Il reato punisce l'organizzazione abusiva del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, anche con riferimento ad attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE. È punita altresì la vendita, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È inoltre punita l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il reato punisce altresì l'esercizio abusivo di giuochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, nonché la raccolta di scommesse o di giocate senza autorizzazione.

20. REATI TRIBUTARI

Reati previsti dal D. Lgs n.74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenuti fittizi, al di sopra di determinate soglie di valore.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11)

Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, o al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

- Reati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

I reati puniscono chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri:

- indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000);
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a detta imposta (art. 5 d.lgs. 74/2000);
- non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti (art. 10-quater d.lgs. 74/2000).

21. REATI DI CONTRABBANDO

Il reato di contrabbando si configura come la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

I reati di contrabbando sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nelle zone extra-dogali (art. 286 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nei depositi doganali (articolo 288 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43).

Le condotte previste agli articoli sopra citati costituiscono una fattispecie di reato unicamente se sono integrate le condizioni di cui all' art 295 del DPR n.43/1973 ovvero se:

- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a cinquantamila euro.

22. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ovvero si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Costituiscono circostanze aggravanti quelle previste nel primo comma dell'art. 625 c.p.

La pena è aumentata se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni dell'art- 518-quater c.p. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; ovvero nell'ipotesi in cui faccia uso della predetta scrittura privata, pur senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

- Violazioni in materia di alienazione beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- senza la prescritta autorizzazione, alieni o immetta sul mercato beni culturali;
- essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- in quanto alienante di un bene culturale soggetto a prelazione, effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee,
- renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società:

- al fine di trarne profitto, contraffaccia, alteri o riproduca un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, ponga in commercio, detenga per farne commercio, introduca a questo fine nel territorio dello Stato o comunque ponga in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentichi opere od oggetti indicati ai precedenti punti contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accrediti o contribuisca ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai primi due punti contraffatti, alterati o riprodotti.

23. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, fuori de casi previsti dall'articolo 285, commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.